



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>151</u>	del <u>14/4/2025</u>				
<p>Oggetto: Federazione Pugilistica Italiana (FPI) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; padding: 5px;"><u>AG</u></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	<u>AG</u>			
<u>AG</u>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Pugilistica Italiana;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n. 151

Riunione del 13/4/2025

VISTA la nota prot. n. 345 del 3 marzo 2025 con la quale il Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 116 del 1° marzo 2025 secondo quanto richiesto dal CONI con la nota del 3 luglio 2024;

VISTE le modifiche apportate al richiamato Regolamento, condivise dalla Commissione Medica Federale della FPI e motivate dal dott. Italo Guido Ricagni, Presidente della Commissione stessa;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Sanitario della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 116 del 1° marzo 2025 conformemente a quanto richiesto dal CONI con la nota del 3 luglio 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Sighorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.
Deliberazione n. *151*
Riunione del *14/4/2025*



**REGOLAMENTO
DEL
SETTORE SANITARIO**

Approvato dal Consiglio Federale del 1/03/2025

Ch



CONI

INDICE

- Art. 1 - Struttura
- Art. 2 - Coordinatore
- Art. 3 - Commissione Medica Federale
- Art. 4 - Il Medico Federale e i Medici addetti alle squadre nazionali
- Art. 5 - Medici Fiduciari Regionali
- Art. 6 - Medici Sociali
- Art. 7 - Settore parasanitario
- Art. 8 - Obblighi e disposizioni
- Art. 9 - Adempimenti dei tesserati
- Art. 10 - Garanzie a tutela dell'integrità fisica degli atleti
- Art. 11 - Garanzie a tutela dell'integrità fisica dei tecnici sportivi e arbitri-giudici
- Art. 12 - Attività dei pugili tesserati presso Federazioni straniere
- Art. 13 - Servizio sanitario per le riunioni di pugilato
- Art. 14 - Pugilato femminile
- Art. 15 - Pugilato amatoriale e giovanile
- Art. 16 - Medico di pugilato
- Art. 17 - Tesseramento del Medico del Pugilato
- Art. 18 - Doveri del Medico del Pugilato
- Art. 19 - Inizio di attività quale Medico del Pugilato
- Art. 20 - Designazione Medici del Pugilato
- Art. 21 - Livelli dei Medici del Pugilato
- Art. 22 - Mantenimento della qualifica di Medico del Pugilato
- Art. 23 - Sezione Studi e Ricerche
- Art. 24 - Norma finale



REGOLAMENTO DEL SETTORE SANITARIO DELLA FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale nel rispetto delle normative nazionali e regionali, delle disposizioni del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

ART. 1 – Struttura

1. Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- Il Coordinatore;
- La Commissione Medica Federale;
- Il Medico Federale;
- I Medici addetti alle Squadre Nazionali;
- I Medici Fiduciari Regionali;
- I Medici Sociali;
- Il Settore Parasanitario;
- La Sezione Studi e Ricerche.

2. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla FPI e non devono avere subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi FSN o Disciplina Associata, o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 – Coordinatore

1. Il Settore Sanitario si correla con il Consiglio Federale della FPI tramite il suo Coordinatore, nominato dal Consiglio Federale, che resta in carica i 4 anni coincidenti con il quadriennio Olimpico, o fino ad una nuova Assemblea Elettiva valida.

Il Coordinatore del Settore Sanitario, qualora ne abbia i requisiti (medico-specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI), su indicazione del Consiglio Federale può ricoprire l'incarico di presidente della Commissione Medica Federale.

Il Coordinatore del Settore Sanitario partecipa, nella sua funzione, alla Commissione Medica Federale ed alla Commissione Studi e Ricerche con il compito di riportare al Consiglio federale le istanze e le proposte delle commissioni.

ART. 3 – Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale (CMF), nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente (che può essere anche il Medico federale), specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI e da altri 6 Componenti scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tesserati come Medici del pugilato e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. Nella prima riunione utile, la CMF nomina tra i suoi componenti il segretario. Ove ne abbia i requisiti (specialista in Medicina dello Sport), il Coordinatore del Settore Sanitario può essere nominato Presidente della CMF.

2. La CMF resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del CF, rimanendo in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina della nuova.

3. La Commissione Medica Federale:

- Coordina l'attività del Settore Sanitario;



- propone al CF le iniziative tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati;
 - predisporre iniziative tese alla verifica dello stato di salute dei pugili;
 - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
 - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
 - propone e collabora in interventi federali di formazione e aggiornamento per medici del pugilato;
 - promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - assolve i compiti previsti dalla legislazione in vigore e dal presente Regolamento Sanitario;
 - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal CF e/o dal Medico Federale;
 - individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva del pugilato;
 - rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive.
4. La CMF può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
5. Il Presidente della CMF può essere invitato alle riunioni del CF in relazione a specifiche problematiche.

Art. 4 – Il Medico Federale e i Medici addetti alle squadre nazionali

1. Il Medico Federale è nominato dal CF, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati alla FMSI, e resta in carica 4 anni coincidenti col quadriennio olimpico; decade in caso di decadenza del CF e rimane in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina del successore.
2. Il Medico Federale:
- è componente della CMF;
 - può essere nominato Presidente della CMF;
 - partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Nazionale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - dispone e verifica gli interventi sanitari e l'assistenza sanitaria necessari alle Squadre nazionali a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico, correlandosi ove necessario con i medici fiduciari regionali o con i medici di fiducia degli atleti;
 - programma valutazioni medico funzionali e di classificazione e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
 - promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
 - coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
 - organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
 - si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative agli atleti di interesse nazionale;
 - propone annualmente al CF la nomina di Medici Collaboratori addetti alle Squadre nazionali, Specialisti in Medicina dello Sport, nonché del personale parasanitario;



- rappresenta la FPI in seno alla Consulta dei Medici Federali della FMSI.

3. I Medici addetti alle squadre nazionali, designati dal Medico Federale tra tesserati con la FMSI, sono nominati ogni anno dal CF.

4. I Medici addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza sanitaria in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici Societari e/o di fiducia degli atleti.

ART. 5 – Medici Fiduciari Regionali

1. Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato e Delegazione Regionale propone al Consiglio Federale, sentita la Commissione Medica Federale, la nomina per un quadriennio del Medico Fiduciario Regionale tra i Medici tesserati della FPI.

2. Il Medico Fiduciario Regionale:

- fornisce informazioni e supporto a Società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- collabora con la CMF ai corsi di aggiornamento, da svolgersi in presenza o in modalità e-learning, per il mantenimento della qualifica di Medico del Pugilato;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i medici sociali della Regione.

ART. 6 – Medici sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o Società sportiva affiliata alla FPI tra gli iscritti alla FMSI preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport.

2. Il Medico Sociale, in particolare:

- vigila in stretta collaborazione col Presidente dell'Associazione sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e su rispetto delle norme federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

ART. 7 – Settore parasanitario

1. Fanno parte del Settore parasanitario tutti gli operatori funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (fisioterapisti, biologi, psicologi, classificatori, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

2. Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Fiduciario Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Sociale per le attività societarie.

ART. 8 – Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

*Alessandro Cherubini*

- devono documentare la propria qualifica professionale e iscrizione all'Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione Pugilistica Italiana, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

ART. 9 – Adempimenti dei tesserati

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere nell'ambito della Federazione Pugilistica Italiana attività sportiva agonistica e non agonistica, ivi inclusa quella relativa alle persone con disabilità, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.
2. Ai fini e per gli effetti del D.M.18/2/82, per la Federazione Pugilistica Italiana l'età d'inizio dell'attività agonistica di Pugilato Olimpico e Gym Boxe è attualmente fissata 13 anni mentre è di 18 anni per l'attività PRO.
3. L'età massima per gli atleti del Settore di Pugilato Olimpico, definita dal regolamento internazionale, è fissata a 40 anni. L'età del pugile è comunque determinata dal suo anno di nascita.
4. L'età massima entro la quale è consentito agli atleti del settore Pro di svolgere attività agonistica è quella dei 40 anni. È consentito ai Pugili Pro di proseguire l'attività oltre i 40 anni, solamente se nei dodici (12) mesi precedenti hanno disputato almeno un incontro. In tal caso dovranno sottoporsi alle visite d'idoneità di Legge presso il proprio medico di fiducia sotto monitoraggio della CMF con l'obbligo di effettuare un'angio-RM cerebrale (al primo tesseramento over 40) e controlli annuali con RM cerebrale. In ogni caso ed indipendentemente dalla Federazione di appartenenza, al compimento del 45° anno di età non sarà più consentito ai Pugili, italiani o stranieri, di combattere in Italia. Parimenti, non verrà rilasciato il prescritto nulla osta tecnico ai Pugili Italiani over 45 che chiedano di combattere all'estero. Sarà, invece, concesso ai soli Pugili detentori di Titoli EBU e di Titoli Mondiali (WBC, WBO, WBA, IBF e IBO) di difendere il loro Titolo, malgrado abbiano raggiunto il limite di età di cui sopra.
5. Il Presidente della Società/Associazione sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.
6. Le Associazioni e Società sportive devono dotarsi di defibrillatore e relativo personale adeguatamente formato per l'utilizzo di tali apparecchiature come previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 e successive modifiche e interpretazioni. Il CONI adotta protocolli di pronto soccorso sportivo defibrillato (PSS-D) della Federazione Medico Sportiva Italiana.

ART. 10 – Garanzie a tutela dell'integrità fisica degli atleti

1. I/le pugili di PUGILATO OLIMPICO, compresi quelli stranieri, per poter essere tesserati devono sottoporsi a visita d'idoneità agonistica secondo quanto previsto dai DM 18/2/82 e 02/08/2005 (e successive modifiche e/o integrazioni) e da eventuali norme integrative previste dal presente Regolamento.
2. I/le pugili Pro, compresi quelli/e stranieri/e, oltre alle visite e agli accertamenti previsti al punto 10.1 e 10.2, per poter essere tesserati devono sottoporsi, annualmente, a EEG, RM cerebrale ed esami ematochimici comprensivi di emocromo completo con formula e sierologia per HBV e HCV.
3. I/le pugili Pro dal compimento del 35° anno di età dovranno sottoporsi annualmente a test ergometrico massimale.
4. I pugili di PUGILATO OLIMPICO devono osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi fra due incontri consecutivi sulla distanza delle tre riprese e di 10 giorni liberi sulla distanza delle 4 riprese.

*Alessandro Cherubini*

Nei Tornei/Campionati nazionali e regionali approvati dalla FPI, nel rispetto delle Norme Internazionali di PUGILATO OLIMPICO, i pugili possono combattere senza intervallo nel rispetto delle norme cautelative emanate di concerto tra la CMF e la Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.

Per gli incontri internazionali delle rappresentative nazionali, regionali o di Club e per i Dual Match sono ammessi due incontri separati da un solo giorno libero, seguiti da otto giorni di intervallo prima dell'eventuale successivo incontro.

In ogni caso un atleta può competere una sola volta al giorno e se impegnato in una sessione pomeridiana/serale non può competere nella sessione mattutina del giorno successivo.

5. I/le pugili Pro devono osservare un intervallo minimo di dieci giorni liberi tra due incontri consecutivi delle suddette tipologie, a meno che non sia diversamente indicato nei rispettivi regolamenti internazionali.

6. Tutti i/le pugili Pro che debbano effettuare per le visite di controllo dopo sconfitte prima del limite causate da KO per colpi al capo ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il medico di bordo ring, devono sottoporsi a RM cerebrale.

7. Tutti i/le pugili, all'atto della visita medica pre-gara, dovranno esibire al medico di bordo ring il proprio libretto elettronico.

8. Per tutti i/le pugili di PUGILATO OLIMPICO, l'idoneità alla pratica sportiva agonistica del pugilato e la relativa data di scadenza devono essere riportate nell'apposita sezione del libretto personale.

9. Per i/le pugili Pro, l'idoneità alla pratica sportiva agonistica del pugilato e la relativa data di scadenza devono essere riportate nell'apposita sezione del libretto personale. Copia di tale certificato dovrà comunque essere inviato al Settore Sanitario a cura dell'atleta o della ASD/SSD di appartenenza.

10. Ogni pugile Pro deve sottoporsi, almeno 2 ore prima e mai oltre le 36 ore dell'inizio della riunione ordinaria ovvero per i Titoli Italiani almeno 8 ore prima e mai oltre le 48 ore, a visita medica pre-gara da parte di un medico specialista in Medicina dello Sport o da un Medico di Pugilato tesserato.

11. Fatte salve le norme nazionali e internazionali relative alle causali di inidoneità, per ciò che concerne l'acuità visiva i limiti sono di 8/10 complessivi con almeno 4/10 per occhio. In questo caso il certificato medico di idoneità deve riportare la dicitura "Obbligo dell'uso delle lenti a contatto morbide" che dovrà essere riportata anche sul libretto elettronico dell'atleta. Se non espresso questo obbligo, l'atleta non può indossare altre lenti durante le competizioni.

In merito alla patologia retinica, l'idoneità dovrà essere valutata di volta in volta da consulente oculista della FPI in collaborazione con la CMF della FPI.

12. I/le pugili affetti da sordomutismo pre-linguale dovranno essere in possesso di una certificazione medica attinente alla funzionalità dell'apparato vestibolare (esame vestibolometrico) che dovrà essere inviata di volta in volta alla CMF unitamente al certificato di idoneità annuale. Su quest'ultimo dovrà essere dichiarata la patologia cui l'atleta è affetto/a.

13. I/le pugili delle qualifiche di PUGILATO OLIMPICO che provengono da altri sport affini al pugilato, nonché i/le pugili PRO che praticano anche sport affini al pugilato, devono seguire le stesse regole sanitarie del pugilato, pertanto alla visita pre-gara sono tenuti/e ad informare il medico bordo ring di eventuali combattimenti sostenuti in precedenza relativi agli altri sport specificando il verdetto.

14. Il medico di riunione compila in caso di sconfitta prima del limite (KO, RSC/KOT, ABB) oppure in ogni caso lo ritenga opportuno, l'apposito modulo di referto medico predisposto dalla FPI, che consegnerà al Commissario di Riunione.

15. Il pugile che subisce una sconfitta per KO o RSC/KOT, ABB deve sospendere l'attività, anche di allenamento, per un periodo minimo di trenta giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Trascorso il periodo di riposo dovrà sottoporsi a visita medica di controllo per la reintegrazione che sarà effettuata in strutture idonee. Le sconfitte per RSC-i, S.C, KOT-C sono sottoposte al fermo obbligatorio non inferiore a 10 giorni. Dopo la visita di controllo per la reintegrazione e prima di affrontare un combattimento, deve trascorrere un periodo di quindici giorni necessario per l'opportuno allenamento. Devono essere effettuate le visite di



controllo per la reintegrazione in caso di sconfitta per KO per i/le pugili Pro e l'esito deve essere trasmesso alla CMF.

16. Ogni pugile che subisce due KO o RSC/KOT per colpi al capo nell'arco di 90 giorni deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi; ogni pugile che subisce tre KO o RSC/KOT per colpi al capo nell'arco di 12 mesi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di un anno. Devono essere effettuate sempre le visite di controllo per la reintegrazione e l'esito deve essere trasmesso alla CMF.

17. I/le pugili che subiscono un KO per colpi al capo devono essere ospedalizzati e copia del referto del P.S. e/o ricovero deve essere portata in visione alla successiva visita di controllo per la reintegrazione. Coloro che dovessero rifiutare l'ospedalizzazione, dovranno effettuare in occasione della visita medica di controllo per la reintegrazione, oltre all'esame EEG, anche una RM cerebrale da portare in visione in originale (immagini e referto).

18. Le Associazioni, cui appartengono i pugili che riportano lesioni in gara o in allenamento, devono segnalare l'infortunio inviando la denuncia alla Società Assicuratrice e, per conoscenza, alla Segreteria Federale comunque secondo le procedure indicate sul sito www.fpi.it.

19. I/le pugili alla visita pre-gara devono segnalare al medico ogni infermità o lesione occorsa dalla data dell'ultimo combattimento e firmare apposita dichiarazione.

Nel caso di atleti minorenni le dichiarazioni pre-gara andranno firmate da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In questi casi contestualmente il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale deve delegare il tecnico dell'atleta, che firma per accettazione, per eventuali rapporti volti ad acquisire informazioni sanitarie da trasmettere alla famiglia. La copia allegata del documento d'identità del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale deve essere quella di chi ha firmato la dichiarazione pre-gara.

20. Le Associazioni devono garantire che ogni pugile sia in condizioni psico-fisiche adeguate alle prestazioni sportive richieste e devono dichiarare eventuali disturbi rilevati negli atleti durante gli allenamenti. L'omissione di quanto sopra da parte dei/delle pugili e/o Associazioni, potrà comportare sanzioni disciplinari.

ART. 11 – Garanzie a tutela dell'integrità fisica di tecnici sportivi e arbitri-giudici

1. I tecnici sportivi, per ottenere il rinnovo del tesseramento, devono possedere un certificato di idoneità non agonistica rilasciato ai propri assistiti dal Medico di base ai sensi del D.M. 24/04/2013 e successive modificazioni, da Medici Specialisti in Medicina dello Sport o medici iscritti alla F.M.S.I.

2. Gli arbitri-giudici per ottenere il rinnovo del tesseramento, devono possedere:

a. fino alla qualifica di nazionale, un certificato di idoneità non agonistica rilasciato ai propri assistiti dal Medico di base ai sensi del D.M. 24/04/2013 e successive modificazioni da Medici Specialisti in Medicina dello Sport o medici iscritti alla F.M.S.I.;

b. per gli arbitri-giudici con qualifica di internazionale, un certificato d'idoneità agonistica (Tabella B, DM 18/02/1982) rilasciato da Medici Specialisti in Medicina dello Sport, autorizzati secondo le diverse normative regionali.

Agli arbitri-giudici è consentito l'uso delle lenti a contatto, purché presentino un campo visivo normale ed un visus naturale completo di 12 decimi (con un minimo di 6 decimi per l'occhio che vede meno).

Sulla certificazione d'idoneità deve essere riportata la specifica del "visus" naturale in OD-OS e l'eventuale necessità di correzione con lenti a contatto.

Lo strabismo ed il daltonismo non rappresentano controindicazioni alle mansioni di arbitro-giudice.

Art. 12 – Attività dei pugili tesserati presso Federazioni straniere

1. L'idoneità al combattimento per i/le pugili di PUGILATO OLIMPICO tesserati presso Federazioni straniere è regolata dalle norme tecnico-sanitarie della federazione internazionale di riferimento.

*Alessandro Cherubini*

2. Le Associazioni che intendono organizzare incontri con pugili DI PUGILATO OLIMPICO tesserati/e presso Federazioni straniere, dovranno farsi inviare, il nulla-osta tecnico e sanitario (redatto in italiano, inglese, francese o spagnolo) della Federazione di provenienza degli ospiti, in cui sarà indicato il record dei singoli pugili e l'idoneità fisica degli stessi. Questo nulla osta tecnico e sanitario dovrà essere inviato per conoscenza, sempre dalle Federazioni di appartenenza dei pugili, anche alla FPI, almeno 3 giorni prima della competizione.

3. Affinché un pugile Pro tesserato presso una Federazione straniera possa disputare incontri in Italia, la sua Federazione di appartenenza dovrà inviare (tramite posta elettronica) alla CMF un'autorizzazione sanitaria (redatta in italiano, inglese, francese o spagnolo) conforme alle norme di legge italiane e al presente regolamento. In tale autorizzazione dovrà essere indicato l'elenco degli esami medici effettuati, il loro risultato negativo e la data di effettuazione delle visite mediche. In particolare, i pugili Pro che abbiano subito una sconfitta prima del limite per K.O. negli ultimi 12 mesi dovranno aver eseguito una RM cerebrale. L'esito negativo di questi accertamenti e la data della loro effettuazione dovranno essere riportati nell'autorizzazione sanitaria. I pugili Pro tesserati presso Federazioni straniere dovranno comunque essere sottoposti a visita medica pre-gara.

4. I/le pugili Pro tesserati presso una Federazione straniera devono osservare le stesse regole sanitarie dei pugili italiani.

Art. 13 – Servizio sanitario per le riunioni di pugilato

1. Le riunioni di pugilato devono svolgersi in località dalle quali sia possibile raggiungere entro un'ora un Centro di Neurochirurgia effettivamente operante, da individuare a cura degli organizzatori; ove ciò non sia possibile, potranno essere autorizzate purché l'organizzatore metta a disposizione oltre all'ambulanza di rito un presidio mobile di rianimazione con personale medico (rianimatore) e paramedico dedicato.

2. A cura dell'organizzazione, ogni locale dove si svolge una riunione pugilistica deve essere fornito dell'attrezzatura di primo soccorso. Deve essere, inoltre, disponibile in loco un adeguato servizio di ambulanza per tutta la durata della manifestazione.

3. Nelle riunioni in cui sono coinvolti/e pugili DI PUGILATO OLIMPICO il medico designato provvede personalmente alla visita pre-gara da effettuare prima delle operazioni di peso, secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore. In caso di assenza di un pugile alle operazioni di visita medica e peso, per imprevisto contrattempo, la visita pre-gara può essere eccezionalmente effettuata prima dell'inizio della riunione, su autorizzazione del Commissario di Riunione.

4. Nei tornei la cui durata è superiore ad un giorno, i pugili devono essere visitati tutti il primo e nei giorni successivi solo quelli che combattono e comunque sempre prima delle operazioni di peso.

5. Per gli incontri Pro il medico designato dovrà accertarsi che i pugili siano stati visitati e giudicati idonei alla visita medica pre-gara, secondo quanto previsto dall'articolo 10.11.

6. Il medico designato può essere chiamato dall'arbitro a giudicare una lesione e la capacità del pugile a continuare l'incontro.

7. Il medico designato può richiedere all'arbitro di intervenire per valutare la capacità degli atleti di continuare l'incontro in situazione improvvisa di pericolo per uno dei due contendenti.

8. I medici designati presenti alla riunione sono tenuti a prestare la loro assistenza agli atleti anche dopo la riunione; non sono responsabili dell'assistenza al pubblico per il quale l'organizzatore deve provvedere con apposita assistenza.

ART. 14 – Pugilato femminile

1. Al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti già previsti per gli atleti di sesso maschile, i seguenti controlli ed esami integrativi: visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale); ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale); esame mammografico, su indicazione clinica mentre non è più richiesto l'accertamento del sesso all'inizio dell'attività agonistica per le pugili di sesso

femminile.

2. Al momento della visita pre competizione l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre-gara in cui è precisata l'assenza di: emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; disturbi genito-urinari; atti chirurgici recenti e/o traumi. L'atleta deve, inoltre, presentare un referto di un test di gravidanza, con esame del sangue o delle urine, eseguito esclusivamente presso un laboratorio autorizzato di analisi cliniche in data non anteriore ai quattordici giorni precedenti l'incontro.

ART. 15 – Pugilato amatoriale e giovanile

1. Il Settore Sanitario disciplina, negli appositi regolamenti tecnici, gli adempimenti (sanitari) ai quali devono aderire i praticanti di queste tipo di discipline e le Associazioni sportive.

Art. 16 - Medico di Pugilato

1.1 Il Medico di Pugilato svolge le funzioni di ufficiale di gara nei casi in cui venga richiesto il parere sulla idoneità dell'atleta all'incontro:

- nelle visite pre-gara degli incontri;
- durante l'incontro in caso di situazioni sanitarie che ne impediscano il prosieguo.

1.2 In caso di sconfitta prima del limite deve stabilire un periodo di riposo dell'atleta e gli accertamenti eventualmente necessari, oltre quelli previsti dalla Legislazione in vigore, per l'esecuzione della visita di controllo o rientro. Anche in caso di verdetto ai punti, potrà richiedere un periodo di riposo ed eventuali visite di controllo su motivato sospetto clinico.

1.3 Deve valutare la necessità di immediati controlli sanitari qualora, durante l'incontro o dopo lo stesso, siano riscontrabili prodromi ad evoluzione patologica.

1.4 Deve conoscere la Legislazione in vigore ed i Regolamenti nazionali ed internazionali che regolano la tutela sanitaria del pugile al fine di poter verificare che siano rispettati gli adempimenti necessari per effettuare un incontro.

1.5 Deve necessariamente rispettare le normative nazionali ed internazionali sulla lotta al doping.

Art. 17 - Tesseramento del Medico del Pugilato

Sono ammessi al tesseramento i Medici iscritti all'Albo dei Medici chirurghi che abbiano frequentato, superando gli esami finali, un corso di formazione (12 ore), in presenza o in modalità e-learning, a cura della CMF con possibilità di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina), che non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi e non abbiano riportato sanzioni disciplinari da parte di Federazioni Sportive Nazionali superiori ad un anno nell'ultimo decennio. Prima di poter svolgere la mansione autonoma di medico a bordo ring in manifestazioni di pugilato, i Medici sono tenuti ad effettuare almeno 3 affiancamenti con Medici di 2° o 3° livello.

Art. 18 - Doveri del Medico del Pugilato

Il Medico tesserato è tenuto:

- a. al rispetto dello Statuto e di ogni altra norma emanata dalla FPI;
- b. ad osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza morale;
- c. ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale;
- d. la violazione di tali obblighi comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dal vigente Regolamento di disciplina della FPI.

*Alessandro Cherubini*

Art. 19 - Inizio di attività quale Medico del Pugilato

Dopo il tesseramento, per ottenere la prima designazione quale Medico di Pugilato, è necessario presenziare a 2 riunioni pugilistiche ordinarie e/o miste affiancando il Medico designato per il servizio di bordo ring.

Art. 20 - Designazione Medici del Pugilato

Ogni Comitato Regionale rende pubblico alle ASD/SSD organizzatrici l'elenco dei Medici tesserati con il relativo livello affinché le stesse ASD/SSD possano verificarne la disponibilità a presenziare per le riunioni che si intendono organizzare. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comitato Regionale di competenza che lo inserirà, unitamente agli ufficiali di gara designati, nel programma ufficiale.

Per i Campionati Italiani e Tornei Nazionali del Settore di PUGILATO OLIMPICO i nominativi dovranno essere comunicati dalla ASD/SSD organizzatrice al Settore Sanitario che provvederà alla designazione.

Art. 21 – Livelli dei Medici del Pugilato

I livelli del Medico del Pugilato sono:

- 1° Livello: Medici-Chirurghi. Possono svolgere incarico di Medico di servizio nelle manifestazioni pugilistiche ordinarie e miste Olimpiche e PRO, senza titolo in palio. Dopo 2 anni di tesseramento possono officiare nei Campionati Italiani e Tornei Nazionali del Settore di Pugilato Olimpico. Dopo 3 anni di ininterrotto tesseramento potranno accedere al 2° livello previo tesseramento alla FMSI.
- 2° Livello: Medici-Chirurghi tesserati alla FMSI. Possono svolgere incarico di Medico di servizio in tutte le riunioni ordinarie e miste Olimpiche e PRO e nei Titoli Italiani Pro.
- 3° Livello: Medici-Chirurghi Specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FMSI. Possono svolgere incarico di Medico di servizio in tutte le riunioni ordinarie e miste Olimpiche e PRO, nei Titoli Italiani Pro e nei Titoli Internazionali Pro.

Se tesserati quali Medici sociali di Società/Associazioni Sportive dilettantistiche non possono prendere servizio in manifestazioni in cui sia presente un pugile tesserato con la ASD/SSD di appartenenza.

Art. 22 - Mantenimento della qualifica di Medico del Pugilato

Il Medico tesserato per il mantenimento della qualifica è tenuto a frequentare durante il quadriennio almeno un corso di aggiornamento indetto dalla FPI, anche in modalità e-learning, e acquisire il tesseramento alla FMSI entro 3 anni dal primo tesseramento con la FPI.

ART. 23 – Sezione Studi e Ricerche

La Sezione Studi e Ricerche è composta da un Medico Responsabile, socio ordinario della FMSI, e da altri 6 componenti, nominati dal CF, scelti tra Medici Specialisti in Medicina dello Sport, fisiologi, biologi, psicologi o altri esperti in materie applicate allo sport. Restano in carica per l'intero quadriennio Olimpico. Essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del CF, rimanendo in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina della nuova.

Sono compiti della Sezione:

- promuovere e/o condurre ricerche nel campo clinico, fisiologico, epidemiologico, biomeccanico, psicologico, riabilitativo ed in ogni altro settore utile al fine di ottimizzare la prestazione pugilistica e di salvaguardare la salute dell'atleta;
- promuovere lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e convegni scientifici direttamente o di concerto con altre Istituzioni pubbliche o sportive;
- collaborare ai corsi di aggiornamento organizzati da altri Settori Federali;
- attivare programmi di collaborazione con le similari organizzazioni del CONI, con la FMSI, con le



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

altre Federazioni Sportive e con gli organismi scientifici;

- proporre al Consiglio Federale, per il tramite del Coordinatore del Settore Sanitario, ogni iniziativa atta a sviluppare il livello tecnico-scientifico dei quadri federali;
- esprimere con competenza esclusiva parere sui progetti di ricerca e collaborazione scientifica proposti per o dai differenti settori federali.

Di tali compiti il responsabile relaziona al Coordinatore del Settore Sanitario.

ART. 24 – Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti internazionali nonché alla legislazione in vigore.
2. In caso di conflitto tra il presente regolamento e le norme internazionali prevalgono quest'ultime.
3. In caso di conflitto delle norme internazionali con la legislazione nazionale italiana prevale quest'ultima.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Il Segretario Generale

Prot. n. 345

Roma, 3 marzo 2025

Alla cortese attenzione

Dott. Michele Signorini

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Piazza Lauro De Bosis, 15

00135 Roma

Oggetto: Regolamento Sanitario FPI.

In riferimento alla Vs. del 3/07/2024 con prot. 00034, corre l'obbligo in premessa precisare che ogni modifica apportata dal Consiglio Federale al Regolamento Sanitario è stata oggetto di approfondimento e condivisione della Commissione Medica Federale (CMF) in ordine alla finalità sia di armonizzare tale documento a precedenti delibere riguardanti modifiche dei regolamenti tecnici che per semplificare e qualificare l'accesso e il tesseramento dei medici del pugilato. Nel rinviare il testo del regolamento emendato si evidenziano le modifiche effettuate e le relative motivazioni:

ART. 5 – Medici Fiduciari Regionali

(omissis)

2. Il Medico Fiduciario Regionale:

- fornisce informazioni e supporto a Società ed atleti afferenti alla propria Regione;
- collabora con la CMF ai corsi di aggiornamento, da svolgersi in presenza o in modalità e-learning, per il mantenimento della qualifica di Medico del Pugilato;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
- tiene rapporti con i medici sociali della Regione.

Agli stessi è stata attribuita la possibilità di collaborare con la CMF per i corsi di aggiornamento.

ART. 9 – Adempimenti dei tesserati

(omissis)

3. L'età massima per gli atleti del settore di pugilato olimpico, definita dal regolamento internazionale, è fissata a 40 anni. L'età del pugile è comunque determinata dal suo anno di nascita.

L'età massima del Settore di Pugilato Olimpico era previsto dal relativo Regolamento all'art. 5 comma 1.

4. L'età massima entro la quale è consentito agli atleti del Settore Pro di svolgere attività agonistica è quella dei 40 anni. E' consentito ai Pugili Pro di proseguire l'attività oltre i 40 anni, solamente se nei dodici (12) mesi precedenti hanno disputato almeno un incontro. In tal caso dovranno sottoporsi alle visite d'idoneità di Legge presso il proprio medico di fiducia sotto monitoraggio della CMF con l'obbligo di effettuare un'angio-RM cerebrale (al primo tesseramento over 40) e controlli annuali con RM cerebrale. In ogni caso ed indipendentemente dalla Federazione di appartenenza, al compimento del 45° anno di età non sarà più consentito ai Pugili, italiani o stranieri, di combattere in Italia. Parimenti, non verrà rilasciato il prescritto nulla osta tecnico ai Pugili Italiani over 45 che chiedano di combattere all'estero. Sarà, invece, concesso ai soli Pugili detentori di Titoli EBU e di Titoli Mondiali (WBC, WBO, WBA, IBF e IBO) di difendere il loro Titolo, malgrado abbiano raggiunto il limite di

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it

Partita Iva 01383711007



*Alessandro Cherubini***età di cui sopra.**

La prosecuzione oltre i 40 anni per i pugili pro era già prevista nella precedente versione ma è stato stabilito, per maggiore cautela, di inserire il limite a 45 anni ad eccezione dei detentori dei titoli internazionali (Art. 9 Reg. Settore Pro).

ART. 10 – Garanzie a tutela dell'integrità fisica degli atleti

(omissis)

4. I pugili di pugilato olimpico devono osservare un intervallo minimo di quattro giorni liberi fra due incontri consecutivi sulla distanza delle tre riprese e di 10 giorni liberi sulla distanza delle 4 riprese.

E' stata normato l'intervallo a seguito dell'introduzione degli incontri sulla distanza delle 4 riprese (Reg. Settore di Pugilato Olimpico art. 5 commi 3 e 4).

6. Tutti i/le pugili Pro che debbano effettuare per le visite di controllo dopo sconfitte prima del limite causate da KO per colpi al capo ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il medico di bordo ring, devono sottoporsi a RM cerebrale.

E' stato specificato per chi ricade l'obbligo di sottoporsi alla RM cerebrale.

10. Ogni pugile Pro deve sottoporsi, almeno 2 ore prima e mai oltre le 36 ore dell'inizio della riunione ordinaria ovvero per i Titoli Italiani almeno 8 ore prima e mai oltre le 48 ore, a visita medica pre-gara da parte di un medico specialista in Medicina dello Sport o da un Medico di Pugilato tesserato.

E' stato specificato l'intervallo temporale per le visite pre-gara nel caso di un Titolo Italiano rispetto ad un incontro ordinario.

16. Ogni pugile che subisce due KO o RSC/KOT per colpi al capo nell'arco di 90 giorni deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi; ogni pugile che subisce tre KO o RSC/KOT per colpi al capo nell'arco di 12 mesi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di un anno. Devono essere effettuate sempre le visite di controllo per la reintegrazione e l'esito deve essere trasmesso alla CMF.

E' stato specificato meglio l'obbligo per le visite di controllo per la reintegrazione.

ART. 14 – Pugilato femminile

(omissis)

2. Al momento della visita l'atleta deve sottoscrivere la dichiarazione pre-gara in cui è precisata l'assenza di: emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; disturbi genito-urinari; atti chirurgici recenti e/o traumi. L'atleta deve, inoltre, presentare un referto di un test di gravidanza, con esame del sangue o delle urine, eseguito esclusivamente presso un laboratorio autorizzato di analisi cliniche in data non anteriore ai quattordici giorni precedenti l'incontro.

E' stato specificato meglio quale refertazione presentare al momento della visita pre-gara.

Art. 17 - Tesseramento del Medico del Pugilato

Sono ammessi al tesseramento i Medici iscritti all'Albo dei Medici chirurghi che abbiano frequentato, superando gli esami finali, un corso di formazione (12 ore), in presenza o in modalità e-learning, a cura della CMF con possibilità di accreditamento ECM (Educazione Continua in Medicina), che non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi e non abbiano riportato sanzioni disciplinari da parte di Federazioni Sportive Nazionali superiori ad un anno nell'ultimo decennio. Prima di poter svolgere la mansione autonoma di medico a bordo ring in manifestazioni di pugilato, i Medici sono tenuti ad effettuare almeno 3 affiancamenti con Medici di 2° o 3° livello.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Come specificato in premessa, è stato rafforzato il percorso formativo ed esperienziale per l'accesso alla qualifica di Medico del Pugilato.

Art. 20 - Designazione Medici del Pugilato

Ogni Comitato Regionale rende pubblico alle ASD/SSD organizzatrici l'elenco dei Medici tesserati con il relativo livello affinché le stesse ASD/SSD possano verificarne la disponibilità a presenziare per le riunioni che si intendono organizzare. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comitato Regionale di competenza che lo inserirà, unitamente agli ufficiali di gara designati, nel programma ufficiale.

Per i Campionati Italiani e Tornei Nazionali del Settore di Pugilato Olimpico i nominativi dovranno essere comunicati dalla ASD/SSD organizzatrice al Settore Sanitario che provvederà alla designazione.

E' stata introdotta la possibilità alle ASD organizzatrici di individuare i medici sul territorio per poi trasmettere il nominativo ai Comitati Regionali per formalizzare la designazione.

Art. 21 – Livelli dei Medici del Pugilato

I livelli del Medico del Pugilato sono:

1° Livello: Medici-Chirurghi. Possono svolgere incarico di Medico di servizio nelle manifestazioni pugilistiche ordinarie e miste Olimpiche e PRO, senza titolo in palio. Dopo 2 anni di tesseramento possono officiare nei Campionati Italiani e Tornei Nazionali del Settore di Pugilato Olimpico. Dopo 3 anni di ininterrotto tesseramento potranno accedere al 2° livello previo tesseramento alla FMSI.

2° Livello: Medici-Chirurghi tesserati alla FMSI. Possono svolgere incarico di Medico di servizio in tutte le riunioni ordinarie e miste Olimpiche e PRO e nei Titoli Italiani Pro.

3° Livello: Medici-Chirurghi Specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FMSI. Possono svolgere incarico di Medico di servizio in tutte le riunioni ordinarie e miste Olimpiche e PRO, nei Titoli Italiani Pro e nei Titoli Internazionali Pro.

Se tesserati quali Medici sociali di Società/Associazioni Sportive dilettantistiche non possono prendere servizio in manifestazioni in cui sia presente un pugile tesserato con la ASD/SSD di appartenenza.

Art. 22 - Mantenimento della qualifica di Medico del Pugilato

Il Medico tesserato per il mantenimento della qualifica è tenuto a frequentare almeno un corso di aggiornamento durante il quadriennio indetto dalla FPI, anche in modalità e-learning, e acquisire il tesseramento alla FMSI entro 3 anni dal primo tesseramento con la FPI.

Come specificato in premessa, sono stati rivisti e normati gli attuali livelli di iscrizione per i Medici del Pugilato nonchè gli ambiti di competenza al fine di facilitare l'accesso e specializzare al meglio il percorso di formazione e aggiornamento.

Nel rimanere a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione Medica Federale

Dott. Italo Guido Ricagni

Il Segretario Generale

Dott. Alberto Tappa

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06 32824204/5 - fax 06 32824250 - segreteria@fpi.it - fpi.it

Partita Iva 01383711007

